



COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 29-09-2020

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020, CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI 2019 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L'Anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 21:05 e seguenti è riunito il Consiglio Comunale nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione. La seduta, stante la situazione di emergenza derivante da pandemia da Covid-19 ed in conformità alla normativa vigente, si è svolta in modalità telematica, secondo quanto stabilito con atto del Sindaco n. 8 del 13/03/2020. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo Consigliere		Presente	Assente
COTTINI ROBERTO	SINDACO	X	
MACCHIETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
CIACCIONI ARTURO	CONSIGLIERE	X	
GUERRI DIEGO	CONSIGLIERE	X	
PASCUCCI MONICA	CONSIGLIERE	X	
TIEZZI MARCO	CONSIGLIERE	X	
VENTURINI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BRONCO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
NICCOLUCCI ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
CORDESCHI CARLO ALBERTO	CONSIGLIERE	X	

In carica 11

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Visto che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Evidenziato che :

- *il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);*
- *la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);*
- *con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05/08/2014 è stato approvato il regolamento, ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. n. 147/2013 il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);*

Considerato che

- *il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- *650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
- *651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- *652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*
- *653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
- *654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: " A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... ";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

Visto:

- che con deliberazione n. 41 del 29/7/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Dup 2020/2022;

- che con deliberazione di consiglio comunale n. 78 del 27/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Dup 2020/2022;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed i suoi allegati, confermando le tariffe Tari approvate nel 2019 , con deliberazione consiliare n. 8 del 28/3/2019;

“DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Cetona, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, “ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020,
- che in sede di conversione del suddetto decreto (convertito con L. 17.7.2020, n.77, è stato pubblicato sulla GU n. 180 del 18.7.2020, SO n. 25/L.) è stata disposta ulteriore proroga, al 30 settembre anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali e per l'approvazione delle deliberazioni tariffarie;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 1. il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 2. il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: " I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere

dal 2021."

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 8 del 28/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

VISTE le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti ka e kb applicati ai sensi del DPR 158/1999, allegati alla suddetta deliberazione consiliare;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- *15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*
- **Visto il co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, il dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia.**

Dato atto che è impossibile per questo Ente procedere ad approvare il PEF 2020 e le relative tariffe in quanto ad oggi ancora non pervenuto dal soggetto competente;

Ritenuto opportuno, pertanto avvalersi della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, q quindi di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Viste le agevolazioni di carattere straordinario stabilite dall'art. 15 del regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti legati all'emergenza Covid-19 consistenti nella riduzione della parte fissa e della parte variabile del 25% per le utenze non domestiche (come da delibera Arera 158/2020) finanziate con risorse proprie dell'Ente;

Dato atto che tali riduzioni ammontano ad € 20.000,00 che verranno coperte con variazione di bilancio con applicazione di avanzo di amministrazione libero per spese una tantum per € 10.000,00 e per € 10.000,00 con avanzo vincolato già applicato al bilancio con precedente variazione;

Visto l'art. 29 del regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel quale si stabilisce: "La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento"

Ritenuto opportuno fissare le scadenze in numero 3 rate scadenti rispettivamente al 30 novembre 2020, 31 dicembre 2020 e 31 gennaio 2021;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Il consigliere Niccolucci chiede notizie in merito all'attivazione dei cosiddetti "cassonetti intelligenti".

Il Sindaco risponde che forse a marzo aprile 2021 sarà il turno dell'installazione nel comune di Cetona che dovrà essere preceduta ed accompagnata da un'importante campagna di informazione degli utenti.

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione

votanti n. 11

favorevoli 11

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. di confermare per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche, già adottati per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 8 del 28/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di confermare la tariffa fissa unitaria e la tariffa variabile unitaria per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti come meglio specificato nell'allegato di cui sopra;

3. di fissare il numero di 3 rate con scadenza rispettivamente 30 novembre 2020, 31 dicembre 2020 e 31 gennaio 2021;

4. di confermare, come negli anni passati, le misure di sostegno al comparto produttivo e alle famiglie numerose;

5. di approvare le misure straordinarie di agevolazioni previste dall'art. 15 del regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti, così come previste da delibera ARERA 158/2020 le quali ammontano ad € 20.000,00 che verranno coperte con variazione di bilancio con applicazione di avanzo di amministrazione libero per spese una tantum per € 10.000,00 e per € 10.000,00 con avanzo vincolato già applicato al bilancio con precedente variazione;

6. di approvare gli allegati (A e B), che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Quindi, con medesima separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.lgs 18 agosto 2000.

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

II SINDACO
ROBERTO COTTINI

II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

- è divenuta esecutiva dal giorno 29/09/2020
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 29/09/2020

II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Ente: **CETONA** Collocazione geografica: **Centro** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2019**

Piano tariffario: **TARIFFE 2019**

Coefficienti Utenze Domestiche

Fascia	Nucleo Familiare	Ka	Kb (min-medio-max)			Kb (ad-hoc)
A	Famiglie di 1 componente	0,82	0,60	0,80	1,00	
B	Famiglie di 2 componenti	0,92	1,40	1,60	1,80	
C	Famiglie di 3 componenti	1,03	1,80	2,00	2,30	
D	Famiglie di 4 componenti	1,10	2,20	2,60	3,00	
E	Famiglie di 5 componenti	1,17	2,90	3,20	3,60	
F	Famiglie di 6 o più componenti	1,21	3,40	3,70	4,10	
	Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00 0,00 0,00			

Coefficienti UtENZE Non Domestiche

Cat.	Descrizione	Kc (min-medio-max)			Kc (ad-hoc)	Kd (min-medio-max)			Kd (ad-hoc)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	0,50	0,66		2,93	4,28	5,62	
2	Campeggi, distributori carburanti	0,70	0,77	0,85		5,95	6,58	7,20	
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,36	0,49		1,95	3,06	4,16	
5	Alberghi con ristorante	1,02	1,25	1,49		8,66	10,66	12,65	
6	Alberghi senza ristorante	0,65	0,75	0,85		5,52	6,38	7,23	
7	Case di cura e riposo	0,93	0,94	0,96		7,88	8,04	8,20	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	0,92	1,09		6,48	7,86	9,25	
9	Banche ed istituti di credito	0,48	0,50	0,53		4,10	4,31	4,52	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,86	0,98	1,10		7,28	8,33	9,38	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	1,03	1,20		7,31	8,75	10,19	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,68	0,84	1,00		5,75	7,14	8,54	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,06	1,19		7,82	8,96	10,10	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	0,65	0,88		3,57	5,54	7,50	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	0,76	1,00		4,47	6,49	8,52	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,01	7,15	9,29		42,56	60,74	78,93	
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	5,53	7,23		32,52	47,42	62,31	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	2,28	2,66		16,20	19,38	22,57	

Cat.	Descrizione	Kc (min-medio-max)			Kc (ad-hoc)	Kd (min-medio-max)			Kd (ad-hoc)
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	1,76	2,39		9,60	14,98	20,35	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	8,74	10,89		55,94	74,24	92,55	



DOMINGA

[Home](#) / [Indicatori tributari](#) / Simulazione Tariffe (DPR 158/1999)**Simulazione Tariffe**

(DPR 158/1999)

[Gestione Piano Tariffario](#)[Confronto Piani Tariffari](#)**COSTI E UTENZE**[Costi Fissi e Variabili](#)[Utenze Domestiche](#)[Utenze Non Domestiche](#)**COEFFICIENTI**[Utenze Domestiche](#)[Utenze Non Domestiche](#)**CALCOLO TARIFFE**[Utenze Domestiche](#)[Utenze Non Domestiche](#)**RIEPILOGO SIMULAZIONE**[Tariffe Utenze Domestiche](#)[Tariffe Utenze Non Domestiche](#)Ente: **CETONA** Collocazione geografica: **Centro** Fascia abitanti: **fino a 5000**Anno gestione: **2019**Piano tariffario: **TARIFFE 2019**[Export in Excel](#)[Stampa](#)**Riepilogo Simulazione Tariffe****Utenze Domestiche****Riepilogo Famiglie**

Famiglie	Nuclei Fam.	Superficie tot. abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab.
	n	m2	%	m2	Ka	Kb
Famiglie di 1 componente	983	98.765,68	42,68 %	100,47	0,82	1,00
Famiglie di 2 componenti	664	83.475,06	28,83 %	125,72	0,92	1,80
Famiglie di 3 componenti	288	41.137,32	12,51 %	142,84	1,03	2,30
Famiglie di 4 componenti	210	31.588,21	9,12 %	150,42	1,10	3,00
Famiglie di 5 componenti	79	15.396,82	3,43 %	194,90	1,17	3,60
Famiglie di 6 o più componenti	79	28.920,76	3,43 %	366,09	1,21	4,10
Superfici domestiche accessorie	19	630,53	0,82 %	33,19	0,00	0,00
Totali	2.322	299.914,38	100,82 %	129,16		

Riepilogo Tariffe

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	1,1098	111,5086	41,2474	41,2474	152,7559
Famiglie di 2 componenti	1,2452	156,5375	74,2453	37,1226	230,7828
Famiglie di 3 componenti	1,3941	199,1235	94,8690	31,6230	293,9924
Famiglie di 4 componenti	1,4888	223,9445	123,7421	30,9355	347,6866
Famiglie di 5 componenti	1,5835	308,6254	148,4905	29,6981	457,1159
Famiglie di 6 o più componenti	1,6377	599,5285	169,1142	28,1857	768,6427
Superfici domestiche accessorie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000



DOMINGA

[Home](#) / [Indicatori tributari](#) / Simulazione Tariffe (DPR 158/1999)**Simulazione Tariffe** (DPR

158/1999)

[Gestione Piano Tariffario](#)[Confronto Piani Tariffari](#)**COSTI E UTENZE**[Costi Fissi e Variabili](#)[Utenze Domestiche](#)[Utenze Non Domestiche](#)**COEFFICIENTI**[Utenze Domestiche](#)[Utenze Non Domestiche](#)**CALCOLO TARIFFE**[Utenze Domestiche](#)[Utenze Non Domestiche](#)**RIEPILOGO SIMULAZIONE**[Tariffe Utenze Domestiche](#)[Tariffe Utenze Non Domestiche](#)Ente: **CETONA** Collocazione geografica: **Centro** Fascia abitanti: **fino a 5000**Anno gestione: **2019**Piano tariffario: **TARIFFE 2019****Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche**[Export in Excel](#)[Stampa](#)

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	15	3.290,00	0,66	5,62	1,6837	0,7386	2,4223
2	Campeggi, distributori carburanti	7	569,45	0,85	7,20	2,1685	0,9462	3,1147
4	Esposizioni, autosaloni	24	2.537,05	0,49	4,16	1,2501	0,5467	1,7968
5	Alberghi con ristorante	1	651,60	1,49	12,65	3,8012	1,6625	5,4637
6	Alberghi senza ristorante	48	5.662,98	0,85	7,23	2,1685	0,9502	3,1186
7	Case di cura e riposo	1	1.386,54	0,96	8,20	2,4491	1,0777	3,5267
8	Uffici, agenzie, studi professionali	29	1.819,08	1,09	9,25	2,7807	1,2157	3,9964
9	Banche ed istituti di credito	3	577,07	0,53	4,52	1,3521	0,5940	1,9461
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	578,00	1,10	9,38	2,8062	1,2327	4,0390
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	273,00	1,20	10,19	3,0614	1,3392	4,4006
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	31	2.833,90	1,00	8,54	2,5511	1,1224	3,6735
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	526,86	1,19	10,10	3,0358	1,3274	4,3632
14	Attività industriali con capannoni di produzione	10	3.724,92	0,88	7,50	2,2450	0,9857	3,2307
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8	649,39	1,00	8,52	2,5511	1,1197	3,6709
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	12	1.377,42	5,01	42,56	12,7811	5,5934	18,3745
17	Bar, caffè, pasticceria	7	746,00	3,83	32,52	9,7708	4,2739	14,0447
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15	1.125,10	2,66	22,57	6,7860	2,9662	9,7522
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	75,92	2,39	20,35	6,0972	2,6745	8,7716
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3	86,62	6,58	55,94	16,7864	7,3518	24,1382
	Totali	240,00	28.490,90					